



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Determinazione del Sindaco n. 15 del 10/10/2017

**Oggetto: Nomina del luogotenente dei Carabinieri Vincenzo Pace quale esperto del Sindaco
a titolo gratuito.**

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di ottobre nell'Ufficio del Sindaco.



COMUNE DI BARRAFRANCA (EN)

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 15.. DEL ..10/10/2017

**OGGETTO: NOMINA DEL LUOGOTENENTE DEI CARABINIERI PACE VINCENZO
QUALE ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO GRATUITO.**

IL SINDACO

Premesso che le scelte programmatiche di quest'Amministrazione sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

Rilevato che questo ente ha deliberato il dissesto finanziario con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19 gennaio 2016, con i poteri del Consiglio Comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7, nel testo vigente, il Sindaco, per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione, dotati di documentata professionalità;

Atteso, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7, che nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti il numero di esperti non può essere superiore a due e che in atto non è stato conferito alcun incarico in tal senso;

Preso atto che, conformemente all'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7, l'art. 38 dello Statuto Comunale consente di conferire massimo due incarichi ad esperti in possesso di laurea;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7, nel testo vigente, il Sindaco, per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione, dotati di documentata professionalità con il solo obbligo di ampia motivazione in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea;

Atteso che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego ma possono assumere la forma dell'incarico professionale;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008;

Preso atto che con le richiamate sentenze, il Giudice contabile, ha affermato:

- che ai sensi dell'art. 15 lett. o) dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di *regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*;

- che vi è differenza ontologica tra le *collaborazioni ad alto contenuto di professionalità* previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110 comma 6 del D. Lgs 267/2000), recepito in Sicilia con la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti Sicilia n. 122/2008 e n. 27/2011, le quali hanno chiarito che:

- Il Sindaco ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo burocratica di supporto;
- tali incarichi non rientrano nella tipologia prevista ex art. 7 D. Lgs 165/2001, né ex art. 110 comma 6 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 ;
- la norma regionale sopra indicata, stante il rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica di soggetti in possesso dei requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto del presente incarico esterno; inoltre, la circostanza che l'incarico di esperto possa essere conferito solo per fini istituzionali, entro un limite numerico, con previsione di un importo massimo di retribuzione, con previsione di una specifica professionalità, con riscontro dell'effettività dell'attività espletata, costituiscono limiti stringenti che impediscono il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Accertato, peraltro, che l'incarico in questione non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che, pertanto, non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3, commi 55 e 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008);

Rilevato che l'individuazione, da parte dell'organo politico, del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

Ribadito che l'attività di supporto richiesta non attiene alla sfera gestionale ed amministrativa, tipicamente affidata ai dipendenti dell'Amministrazione e, quindi, non rientra nelle limitazioni previste dall'art. 6 comma 7 della legge 122/2008 dettate dall'esigenza di "*valorizzare le professionalità interne all'amministrazione*";

Richiamato, in particolare, il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, espresso con deliberazione n. 33/2011/SS.RR./PAR, ove si afferma che la normativa di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 consente al Sindaco di nominare esperti che lo coadiuvano nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidate all'apparato burocratico;

Vista, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. di Controllo, per la Regione Sicilia n. 33/2014, la quale precisa che "la facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 in parola. Da ciò discende che il conferimento debba intendersi *intuitu personae*";

Rilevato che il Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo, attualmente in quiescenza, ha svolto incarichi di comandante della Stazione dei Carabinieri di Barrafranca, di delegato del Procuratore della Repubblica con funzioni P.M. presso il Tribunale di Enna, di capo settore e comandante P.M. di Barrafranca a titolo gratuito, di vice sindaco e assessore presso questo Comune, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l'Amministrazione in forma totalmente gratuita;

Rilevato che non trova applicazione al caso di specie il limite di spesa di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010, in quanto si tratta di attività resa in forma gratuita;

Tenuto conto che il Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo:

1. vanta di apprezzabilissimi risultati di provata esperienza amministrativa, capacità organizzativa, competenze tecniche e caratteristiche peculiari tali da soddisfare le esigenze correlate alle scelte programmatiche di governo;
2. già conosce le complesse logiche di funzionamento dell'Ente, il Corpo della Polizia Municipale, le procedure tipiche amministrative del settore e sarà in grado, pertanto, di dare impulso alle attività proprie della Polizia Municipale;

Considerato che il Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo nei precedenti incarichi amministrativi ha curato le comunicazioni verso gli enti esterni e la stampa;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi di un esperto con l'incarico di espletare attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle attribuzioni sindacali ed aventi attinenza con i compiti istituzionali e, comunque, indirizzati allo svolgimento di attività oggettivamente necessarie per l'espletamento di tali compiti, con riferimento, in particolare, alle materie relative a POLIZIA MUNICIPALE, RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E CON LA STAMPA, CERIMONIALE e TRIBUTI;

Visto il curriculum presentato dal suddetto esperto volontario, dal quale si evince la sua sicura competenza in materia, corroborata da numerose esperienze di successo;

Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente reca: *E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.*;

Vista la Circolare n. 6/2014, del 4.12.2014, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante: *• Interpretazione ed applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto • legge 24 giugno 2014, n. 90 • ;*

Visto e richiamato l'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che il comma 4 del citato art. 14 della l.r. 7/1992, prescrive che annualmente il Sindaco trasmette al Consiglio una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;


DETERMINA

1. **CONFERIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, al Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo, nato a Gibellina il 07.01.1947 C.F.: PCAVCN47A07E023P ed ivi residente in via G. Garibaldi n. 253, l'incarico di esperto del Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza dello stesso ed, in particolare, con riferimento a POLIZIA MUNICIPALE, RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E CON LA STAMPA, CERIMONIALE, TRIBUTI;
2. **DARE ATTO** che l'incarico decorre dalla data della firma del disciplinare allegato al presente atto, per accettazione, e avrà durata di anni uno, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90
3. **STABILIRE**, per esplicita volontà delle parti, che l'incarico è a titolo gratuito, senza mai nulla pretendere a titolo di compenso e che quindi viene rispettato il limite di spesa fissato dall'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010;
4. **DARE ATTO** che l'esperto incaricato s'impegna a garantire un'attività di diretta collaborazione con il Sindaco, la presenza presso l'Ente almeno un giorno a settimana e, comunque, su richiesta del Sindaco, a rapportarsi con gli uffici e con i Settori interessati, a relazionare periodicamente e, comunque almeno ogni trimestre, circa i risultati e le modalità di svolgimento dell'attività;
5. **DARE ATTO** che il conferimento del suddetto incarico non configura un rapporto di impiego, ha natura fiduciaria ed è revocabile in qualunque momento su iniziativa di una delle parti senza alcun preavviso;
6. **STABILIRE** che il Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo per lo svolgimento dell'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro dell'Ente, potrà accedere presso gli Uffici Comunali, per prendere visione o richiedere copie di atti e provvedimenti, informazioni su pratiche attinenti il suo incarico. Lo Stesso potrà intrattenere rapporti con i funzionari, i responsabili dei procedimenti per lo studio, l'approfondimento ed esame di particolari problematiche, connesse all'incarico ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale
7. **PRECISARE** che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
8. **DARE ATTO** che non sussistono nei confronti del soggetto incaricato condizioni ostative all'assunzione dell'incarico, conflitti di interesse o altre situazioni di incompatibilità o di inconferibilità;
9. **DARE ATTO** che, alla fine dell'anno di incarico, a norma del comma 4 del citato art. 14 della l. r. 7/1992, il Sindaco relazionerà al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'esperto;
10. **DARE ATTO** che il predetto incarico non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'ente.
11. **APPROVARE** l'allegato disciplinare composto da otto articoli, in cui sono contenute le norme che l'incaricato deve osservare;
12. **DISPORRE**, a cura del Settore II,
 - la trasmissione dell'atto e del disciplinare al Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo che dovrà sottoscrivere per accettazione;

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio on-line e nel sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- l'invio di una copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale e ai Responsabili di Settore.

IL SINDACO

Prof. Fabio Accardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Accardi', written over the printed name.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BARRAFRANCA (EN)

DISCIPLINARE

per incarico di esperto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 7/1992 e s.m.i.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre presso il Comune di Barrafranca, sono presenti:

- il Prof. Fabio Arnaldo Ettore, nato a Caltanissetta il 28.02.1969, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Barrafranca, domiciliato, per la carica, in Barrafranca presso il Palazzo Municipale sito in via Santa Rita N.3, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

- il Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo nato a Gibellina il 07.01.1947 ed ivi residente in Via G. Garibaldi n. 253, C.F. PCAVCN47A07E023P ;

Tra le parti, come sopra costituite,

premesso che con determina sindacale n. 15... del 10/10/2017 è stato affidato al Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo l'incarico di esperto, a titolo gratuito, per in materia di POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E CON LA STAMPA , CERIMONIALE, meglio specificate nella determinazione medesima e nel presente disciplinare,

si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1- Affidamento e oggetto dell'Incarico

Il Comune di Barrafranca, rappresentato come sopra, affida al Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo , sopra meglio generalizzato e che nel prosieguo sarà indicato solamente "professionista o esperto", che accetta, l'incarico di esperto a titolo gratuito in materia di POLIZIA MUNICIPALE, RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E CON LA STAMPA, CERIMONIALE, TRIBUTI il cui oggetto è dettagliatamente specificato nella determina sindacale n. 15. del 10/10/2017 e nel presente disciplinare.

Art. 2- Durata dell'Incarico, Modifiche alla convenzione. Recesso.

La validità e l'efficacia dell'incarico e del presente disciplinare decorrono dalla data di sottoscrizione dei due atti per la durata di un anno.

Il conferimento del suddetto incarico non configura un rapporto di impiego, ha natura fiduciaria ed è revocabile in qualunque momento su iniziativa di una delle parti senza alcun preavviso;

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art 3- Modalità di espletamento dell'Incarico. Obblighi delle parti.

L'esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull'attività svolta.

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione. Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.

L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le

Informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

Il Luogotenente dei Carabinieri Pace Vincenzo, per lo svolgimento dell'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro dell'Ente, potrà accedere presso gli Uffici Comunali, per prendere visione o richiedere copie di atti e provvedimenti, informazioni su pratiche attinenti il suo incarico. Lo Stesso potrà intrattenere rapporti con i funzionari, i responsabili dei procedimenti per lo studio, l'approfondimento ed esame di particolari problematiche, connesse all'incarico ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale

Art 4- Responsabilità.

Il professionista solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.

Art 5- Compensi.

Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni che il professionista andrà a prestare in forza del presente incarico sono rese a titolo gratuito.

Art. 6- Cause di risoluzione anticipata.

Causano la risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione a titolo gratuito accertate gravi inadempienze debitamente contestate dall'Amministrazione con espressa diffida ad adempiere con assegnazione di termine.

Art. 7- Registrazione.

La presente Convenzione sarà sottoposta alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8- Norme finali.


Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Enna.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in duplice esemplare ciascuno scritto su due pagine.

Per il Comune di Barrafranca

- Il Sindaco

Prof. Fabio Accardi



L'Esperto Incaricato

Luogotenente dei Carabinieri

Vincenzo Pace.

